

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.4 Val di Ascione, km. 8+095, località Ponte di Sergine, Comune di Terranuova Bracciolini" - CUP I57H21006360001

IMPRESA: C.A.B. s.r.l. con sede legale in Arezzo, frazione Indicatore 78/D, cap 52100 P.IVA 00103910519

CONTRATTO: REP. n.27 del 20/12/2023

CONTRATTO ATTUATIVO: O.d.L. n. 5 del 06/08/2024 affidato con D.D. n. 1340 del 06/08/2024

Ordine di servizio n. 1 del 20/09/2024

L'anno duemila ventiquattro il giorno venti del mese di settembre Il sottoscritto dott. ing. Antonio Brunetto in qualità di direttore dei lavori, a seguito del crollo di una porzione di muro andatore avvenuto durante le lavorazioni e in particolare durante l'infissione delle palancole, nelle more della definizione di una soluzione tecnica e dell'approvazione della Perizia di Variante,

ORDINA

alla suddetta impresa la sospensione temporanea delle lavorazioni in atto a far data dal 20/09/2024, dopo aver predisposto la messa in sicurezza della zona in cui è avvenuto il crollo.

BIRETTORIE DEI LAVOR I





Sede legale: via Cassone, 23 - 9S01 9 Zafferana Etnea (CT) - Italy
Sede opera tiva, via delle Gin estr e, 50 - 95019 Zafferana Etnea (CT)
Tel: +39 095 7093536 - Fax: +39 095 708 401 2
Sede o perati va: v i ale Av ignone , 95 - 00144 Rom a (RM)
Sede o perati va: via Gio r gio La Pir a, 17 - 88046 Lam ezi a Terme (CZ)
P. IVA e Reg. Imp.: 04289110878
Cap. Soc iale Euro 90.000,00







Esplicitazione della Riserva da parte dell'impresa in merito alla sospensione parziale dei lavori disposta con Ordine di Servizio n. 1 del 20/09/2024 Sottoscritto con riserva dall'impresa in data 07/10/2024

Spett.le Direzione Lavori,

con riferimento all'Ordine di Servizio n. 1 del 20 settembre 2024, la scrivente impresa ha ritenuto necessario sottoscrivere il presente con riserva, evidenziandone le circostanze e le motivazioni, come esplicitato nel seguito.

1. Contestazione della sospensione "parziale" dei lavori

Nel dispositivo dell'Ordine di Servizio, si fa riferimento a una sospensione temporanea **parziale** delle lavorazioni. Tuttavia, nei fatti, la sospensione disposta dal Direttore dei Lavori comporta una sospensione **totale** delle attività, in quanto il tratto del ponte adiacente al muro andatore crollato risulta direttamente coinvolto.

Si rileva, infatti, che le lavorazioni sulle parti del ponte immediatamente vicine al crollo non possono essere eseguite, poiché le sollecitazioni e le vibrazioni derivanti dai lavori rischierebbero di compromettere ulteriormente la stabilità della spalla del ponte e provocare il crollo totale del muro stesso.

Alla luce di quanto sopra, l'impresa ritiene opportuno richiedere l'intervento del **Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)**, affinché venga effettuato un sopralluogo tecnico dettagliato per verificare la situazione sul posto e accertare l'effettiva impossibilità di proseguire le lavorazioni senza compromettere la sicurezza del cantiere.

2. Contestazione dell'implicita attribuzione di responsabilità alla frana del muro andatore

L'impresa ritiene altresì necessario contestare l'evocazione, seppur indiretta, di una responsabilità causale da parte della stessa riguardo alla frana che ha interessato il muro andatore a contatto con la spalla del ponte.

Nel testo dell'Ordine di Servizio, si fa riferimento al crollo avvenuto "durante le lavorazioni e in particolare durante l'infissione delle palancole", facendo intendere che tale crollo potrebbe essere stato provocato dall'attività di infissione delle palancole eseguita dall'impresa.

Questa conclusione risulta del tutto **infondata** e fuorviante. Le foto allegate e i rilievi effettuati dimostrano chiaramente che il crollo è avvenuto in **epoca successiva** rispetto alle lavorazioni di infissione delle palancole, e in particolare evidenziano come il muro in questione fosse già in condizioni di precarietà e avanzato degrado **prima dell'inizio dei lavori**.

Nello specifico, il rilievo fotografico eseguito e allegato al progetto esecutivo testimonia in maniera incontrovertibile lo stato di **fatiscenza** del muro andatore, caratterizzato da lesioni visibili e pericolose che ne compromettevano la stabilità già prima dell'inizio delle opere di cantiere.

Richiesta di revisione dell'Ordine di Servizio

Alla luce delle suddette contestazioni, l'impresa chiede formalmente:

1. Che venga rettificata la natura dell'ordine di sospensione, riconoscendo che, nei fatti, si tratta di una

sospensione **totale** delle lavorazioni, a causa dell'impossibilità tecnica e di sicurezza di proseguire nelle aree adiacenti al crollo.

2. Che sia esplicitamente chiarito nell'Ordine di Servizio che l'impresa **non può essere ritenuta responsabile** per il crollo del muro andatore, il cui stato di degrado preesistente è documentato e verificabile dai rilievi fotografici.

In attesa di un riscontro, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e per concordare i tempi e le modalità di esecuzione della perizia di variante.

Impresa Esecutrice

IMPRESA: C.A.B. s.r.l

Allegati:

Foto dei lavori

Rilievo fotografico stato di fatto





Cono ottico 7 - MURO D'ALA- Stato fessurativo



Cono offico 8 - MURO D'ALA- Lesione verticale ed infestazione della muratura da parte della vegetazione